



Avvocatura Generale dello Stato

Via dei Portoghesi, 12 -
00186 ROMA

Roma,
Partenza N.
Tipo Affare CT 34579/16 sez. VII
Avv. Pluchino

*Si prega di indicare nella successiva
corrispondenza i dati sopra riportati*

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e formazione
D.G. personale scolastico
Viale Trastevere, 76/a
00153 Roma
dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it

OGGETTO: DELLEPIANE Elisabetta c/MIUR.

Si trasmette l'unita ordinanza n. 7806/16 del TAR Lazio, Sez. III bis che, stante il consolidato orientamento in materia di inserimento nelle G.A.E. di insegnanti c.d. "diplomati magistrali" in anno scolastico anteriore al 2001/2002 ed in attesa della definizione della questione rimessa alla Adunanza Plenaria dal Consiglio di Stato, sez. VI con Ordinanza 364 del 29 gennaio 2016, ha accolto la domanda cautelare ex adverso proposta, con contestuale fissazione della udienza di merito al 12/12/17.

Avverso l'ordinanza la Scrivente non proporrà gravame, come in casi analoghi.

L'Avvocato Estensore
Carmela Pluchino

il Vice Avvocato Generale
Vincenzo Nanzata

Pubblicato il 07/12/2016

N. 07806/2016 REG.PROV.CAU.
N. 10220/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10220 del 2016, proposto da:

Elisabetta Dellepiane, Garro' Monica, Moggia Marilena, Bruno Denise, rappresentati e difesi dagli avvocati Massimo Pistilli C.F. PSTMSM65P02M082V, Stefania Reho C.F. RHESFN72S67A001T, con domicilio eletto presso Massimo Pistilli in Roma, via Nazario Sauro, 16;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto 495/2016 nella parte in cui non prevede il

riconoscimento del diritto per i docenti in possesso di diploma
magistrale abilitante conseguito entro l'a.s. 2001/2002 ad essere
inseriti nelle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014/2017.
risarcimento danni

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione
dell'Universita' e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento
impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2016 la
dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori
come specificato nel verbale;

Rilevato che la presente fattispecie è analoga, in fatto, a quella
favorevolmente esaminata dalle sentenze Cons. Stato, Sez.VI,
n.1973/2015 e n. 4235/2015 e da ultimo, con riferimento specifico al
DM n.495/2016, dalla giurisprudenza cautelare della sezione
(cfr.ordinanza Tar Lazio, III bis, n. 05423/2016);

Vista l'Ordinanza n.1/2016 del 27 aprile 2016 dell'A.P.;

Ravvisata la sussistenza del prescritto "periculum in mora";

Ritenuto, pertanto, di dover accogliere la presente istanza cautelare,
finalizzata all'inserimento "con riserva" dei ricorrenti nelle GAE,
nelle more della definizione, da parte dell'Adunanza Plenaria, della
questione rimessa dal Consiglio di Stato, sez. VI, con Ordinanza
n.364 del 29 gennaio 2016;

Ritenuto altresì, per ragioni di concentrazione e di economicità del giudizio, discendenti anche dall'art.1 cpa, che, ai sensi dell'art. 41, 4° comma, cpa, a causa della presumibile non agevole individuazione del novero effettivo dei controinteressati nonché del numero degli stessi, sussistono i presupposti di cui all'art. 49 cpa, per disporre la notificazione per pubblici proclami, mediante la pubblicazione sul sito web dell'intimata Amministrazione - sia in sede centrale che in ciascuna delle sedi territoriale competenti- di copia integrale del ricorso nonché della presente ordinanza, con l'indicazione dei controinteressati (alla cui individuazione collaborerà anche l'intimata Amministrazione);

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), accoglie l'istanza di tutela cautelare e per l'effetto:

- a) ordina l'inserimento "con riserva" dei ricorrenti nelle GAE;
- b) dispone ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., la notifica del ricorso e della presente ordinanza per pubblici proclami nei tempi e nei modi di cui alla parte motiva;
- c) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 12 dicembre 2017.
- d) compensa le spese della presente fase.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Ines Simona Immacolata Pisano

Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO